

COPIA

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO
PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9

Oggetto: **QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2020 (ART. 159, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267).**

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **QUATTRO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **12:30** nella sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sotto la presidenza del Sig. **Aldo Casorati** in qualità di Sindaco e con l'intervento del Segretario Comunale **Alesio Avv. Massimiliano**, viene fatto l'appello nominale dal quale risultano **presenti n. 3, assenti n. 0** assessori come da seguente elenco:

			<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1	Casorati Aldo	<i>Sindaco</i>	x	
2	Campanini Luca	<i>Assessore</i>	x	
3	Madonini Pierfranco	<i>Assessore</i>	x	

Il Presidente, accertata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, il quale testualmente recita:

Art. 159. Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriere. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) Pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) Espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità,

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

5. (...omissis...)

VISTI:

a) L'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n.448, come modificato dall'art. 3-quarter del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n.75, il quale prevede che *“Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali”*.

b) La sentenza della Corte Costituzionale, n. 69/1998, con il quale è stata, tra l'altro dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, *“nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come prevenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente.”*

RICHIAMATO l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei comuni;

PRECISATO che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

RITENUTO pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le suddette somme per l'anno 2020 sulla base delle previsioni risultanti dagli stanziamenti assestati del bilancio di previsione esercizio 2019;

VISTI:

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'attestazione di cui all'art. 151 - 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI QUANTIFICARE, relativamente al 1 semestre dell'anno 2020 gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alle finalità previste dall'art. 159 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, determinate sulla base dei criteri in premessa indicati, come di seguito specificato:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri riflessi per il primo semestre 2020	€ 67.250,57
b) pagamento delle rate dei mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel mese di giugno 2020	€ 14.062,67
c) espletamento dei servizi locali indispensabili primo semestre 2020	€ 280.664,13
TOTALE	€ 361.977,30

3. DI DARE ATTO che questo Comune, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per interventi diversi da quelli vincolati, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico prescritto dalla richiamata sentenza della Corte Costituzionale;

4. DI PRECISARE, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attongono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero sono temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs. 267/2000;

5. DI DISPORRE che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo;

6. DI STABILIRE che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi comunali, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;

7. DI INVIARE copia del presente atto alla Tesoreria Comunale Banco Popolare nella sua qualità di Tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Parere di regolarità tecnica e contabile
Parere favorevole
Casaletto Ceredano, 04.02.2020

Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Piera Nichetti